

Determinazione dei requisiti professionali richiesti per la nomina e le relative modalità di selezione, i casi di incompatibilità e i casi di decadenza dall'incarico, gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia per i componenti esperti delle "Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità" di cui all'articolo 7, comma 7, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio".

(Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1692 del 6 ottobre 2015)

Il quadro normativo cui si riferisce il presente allegato A è quello indicato dalla deliberazione che lo approva.

In particolare, l'articolo 7, comma 2, lettere b) e c) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio" prevede che la commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) sia composta da "un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio", e da "un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali.

Il comma 6 prevede che "La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che, in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica sono rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, in caso di parità di voti, prevale il voto favorevole del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità".

Per i componenti della CPC, in aggiunta ai requisiti previsti direttamente dalle norme di legge richiamate, vengono indicati, con il presente provvedimento, i seguenti ulteriori requisiti professionali.

Al fine del presente provvedimento per "componente esperto designato" si intende l'esperto designato dalla Giunta provinciale.

Al fine del presente allegato per "componente esperto" si intende ogni componente della CPC diverso dal presidente della Comunità, e dall'assessore da questi eventualmente designato, e diverso dal componente esperto designato.

1) Requisiti per i componenti esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio designati dalla Giunta provinciale (articolo 7, comma 2, lettera b)

Tenuto conto dei compiti assegnati alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità e del voto rafforzato che gli è assegnato dalla legge (articolo 7, comma 6), il componente esperto designato dalla Giunta provinciale, individuato fra esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, deve possedere tutti i requisiti di seguito specificati:

- a) diploma di laurea in architettura, pianificazione territoriale o ingegneria e – fatta eccezione per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti locali – iscrizione all'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ovvero degli ingegneri;

- b) comprovata esperienza in materia di pianificazione territoriale e paesaggio attestata da idoneo curriculum professionale. E' ritenuta idonea l'esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di redazione di strumenti urbanistici generali e di progettazione architettonica ovvero, in alternativa, alla partecipazione alla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, alle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle Comunità (CPC);
- c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), svolgimento di attività di insegnamento universitario in qualità di docente ordinario o associato nelle materie della pianificazione territoriale e del paesaggio;
- d) frequentare con profitto un corso di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, organizzato da "step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio" di cui all'articolo 14 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

L'ammissione al corso di formazione di cui alla lettera d) è subordinata ad una selezione dei soggetti idonei, attraverso la pubblicazione di avvisi e di una valutazione comparativa delle candidature ammissibili, secondo le modalità da definire nell'avviso in accordo con il Consiglio delle autonomie locali. Si prescinde dalla predetta modalità di individuazione per i dipendenti della Provincia e per i dipendenti delle Comunità che possiedono i requisiti di cui alla lettera a).

I componenti esperti designati sono tenuti a frequentare i corsi di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio attivati da "Step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio".

2) Requisiti per la nomina come componente esperto delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (articolo 7, comma 2, lettera c)

Per la designazione dei componenti esperti la cui nomina spetta alla comunità, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge provinciale per il governo del territorio, è richiesto il possesso della specifica competenza in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio attestata da idoneo curriculum.

I componenti esperti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) sono tenuti a frequentare i corsi di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio attivati da "Step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio".

Per i comuni di Trento e Rovereto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, la commissione edilizia comunale assume le funzioni anche di CPC e pertanto i componenti della CEC dei predetti comuni, per poter assolvere alle funzioni di componenti di CPC, debbono possedere i requisiti previsti per i componenti delle CPC.

3) Casi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e di decadenza dall'incarico

Come già indicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, i componenti della commissione che siano liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere nel territorio della comunità solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

In aggiunta alla predetta limitazione all'esercizio dell'attività libero professionale e fatta salva ogni diversa ed ulteriore previsione normativa ostativa, anche di carattere istituzionale o ordinamentale o sulla disciplina del personale nel caso di pubbliche amministrazioni, vengono indicati i seguenti casi specifici:

I componenti della CPC non possono:

- a) far parte della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio e di Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio di altre comunità, fatta eccezione per i componenti esperti designati dalla Provincia;
- b) far parte delle commissioni edilizie comunali nel territorio della Comunità.

Queste limitazioni non si applicano ai Presidenti di Comunità e agli assessori da questi eventualmente designati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. a).

Trova in ogni caso applicazione, per tutti i componenti, quanto stabilito dall'articolo 16 della legge provinciale per il governo del territorio in materia di conflitto di interesse.

La Comunità è tenuta a vigilare sul rispetto delle disposizioni normative in materia e, accertata la sussistenza di cause ostative a svolgere l'incarico, ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Al fine di favorire la verifica delle suddette cause ostative è acquisita dalla Comunità, di norma preventivamente all'atto di nomina, una dichiarazione relativa agli incarichi svolti o alle nomine in enti od organismi diversi.